



PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di Caltanissetta
Direzione Distrettuale Antimafia

N. 1370/98 R.G. Mod. 21

Richiesta di archiviazione
(artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 d. l.vo 271/89)

Al Signor Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale
S E D E

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni TINEBRA, Procuratore della Repubblica, del dott. Francesco Paolo GIORDANO, Procuratore Aggiunto della Repubblica e del dott. Salvatore LEOPARDI, Sostituto Procuratore della Repubblica.

Visti gli atti del procedimento n. 1370/98 R.G. mod. 21 nei confronti di “Alfa” e “Beta, iscritti nel registro delle notizie di reato in data 23 luglio 1998, per il delitto di cui agli artt. 110, 422 c.p. e 7 d.l. 13.5.1991, n. 152, convertito nella l. 12.7.1991, n. 203.

Osserva in fatto e in diritto.

Quest’Ufficio ha disposto l’iscrizione quali persone sottoposte ad indagini di due soggetti imprenditoriali – politici le cui generalità sono state mascherate, nel registro delle notizie di reato modello 21, con le denominazioni “Afa” e “Beta”, con provvedimento di stralcio del 22 luglio 1998, che viene ivi allegato sub a), il cui contenuto deve intendersi richiamato nella presente.

La S.V., su conforme richiesta di quest'Ufficio, ha emesso due provvedimenti di proroga del termine delle indagini, rispettivamente d, in data 26 agosto e 29 febbraio 2000: il termine ultimo per l'espletamento delle investigazioni era fissato al 23 luglio 2000.

Occorre, pertanto, rassegnare le conclusioni con riferimento alle posizioni dei soggetti indagati.

A tal uopo, si impone una breve illustrazione ragionata delle più significative risultanze di indagine, compendiate dettagliatamente nell'indice generale ed analitico (che si compie sub b), per verificare se l'ipotesi investigativa sia fondata o meno e, comunque, se sia o meno sostenibile proficuamente l'accusa in giudizio.

Va premesso che il profilo investigativo specificatamente coltivato nel procedimento di cui si tratta è quello della verifica della riconducibilità, a titolo di concorso morale, dell'ideazione e della deliberazione del programma destabilizzante, nella sua compiutezza divisato in maniera progressiva, a far data dal 1991 ed attuato nel 1992, agli odierni indagati e che, in questa sede, non ci si soffermerà sulle caratteristiche del disegno criminale, sull'analisi degli attentati eseguiti, sull'evoluzione del progetto criminale e sul collegamento tra le azioni delittuose programmate ed eseguite nel 1992 e quelle degli anni 1993 – 1994 e sull'unitarietà della strategia stragista, temi tutti approfonditamente trattati in atti costituenti parte integrante del presente fascicolo, ma che sono stati svolti o formati in altri procedimenti penali. Si fa, in proposito, rimando alla sentenza del 9 dicembre 1999 (motivazione depositata il 9 marzo 2000) emessa a seguito del giudizio di I° grado del processo c.d. via D'Amelio (vedi parte relativa al movente).

Occorre solo richiamare, perché inscindibilmente connessi ai punti di partenza della trattazione degli elementi individualizzanti a carico degli indagati, i seguenti elementi:

- la campagna stragista ha concretizzato non una semplice strategia selettiva diretta a colpire persone determinate, nemici dell'organizzazione, in vista del mantenimento di quell'equilibrio istituzionale-mafioso che dal dopo guerra si era venuto a creare tra i sodali e taluni rappresentanti delle Istituzioni, ma una rottura di equilibri precedenti e per ciò stesso costruttiva, attraverso una concentrazione, in un breve volgere di tempo, di azioni eclatanti e destabilizzanti, finalizzate ad incidere sull'assetto di potere esistente per creare le condizioni perché nuove formazioni di aggregati politici potessero prendere il sopravvento. In altri termini, scopo del programma stragista è stato “chiudere i conti” con le relazioni che Cosa Nostra aveva instaurato nel passato e, quindi, creare le premesse per nuovi più aggiornati e proficui accordi;
- la strategia criminale unitaria è consistita in un disegno delinquenziale “aperto” a formazione progressiva, che non doveva arrestarsi ad obiettivi predefiniti, ma che doveva proseguire con la realizzazione di ulteriori attentati da calibrare in ragione dell'evolversi dei contatti, avviati tra rappresentanti delle Istituzioni e i vertici dell'organizzazione, e che, sin dai primi mesi del 1992, vedeva germogliare il proponimento di colpire i beni appartenenti al patrimonio artistico e monumentale del Paese. Non sono ancora chiari i reali obiettivi di quest'azione.
- la furia omicida si è connotata di finalità eversive e terroristiche ed è stata calibrata in modo da sfruttare la situazione di crisi e la conseguente incertezza politica e istituzionale, caratterizzata da instabilità e, nel primo semestre del 1992, dal c.d. “ingorgo istituzionale” e dall'abbrivo delle indagini cc.dd. “tangentopoli”, che avevano messo in seria crisi i principali partiti politici.

Orbene, prendendo le mosse da tali premesse, il primo nodo da sciogliere, a livello logico-razionale, anche per poter individuare la tipologia giuridica del coinvolgimento astrattamente ipotizzabile nei confronti degli indagati, è quello concernente la prospettiva connessa all'ideazione

dell'attacco frontale allo Stato, vale a dire se i vertici di Cosa Nostra abbiano agito:

- 1) d'intesa con gli indagati, ovvero se vi sia stato da parte degli ordigni indagati un rafforzamento, o una promozione del proposito criminoso, o ancora un'istigazione, secondo lo schema del concorso morale, sin dagli inizi dell'elaborazione e dell'attuazione del programma;
- 2) con la speranza d'instaurare contatti e, per così dire, in vista di trovare consensi da parte dei due soggetti imprenditoriali in corso d'opera, conquistando, con il ricatto terroristico–eversivo, una sorta di tavolo per le trattative, facendo leva su preesistenti rapporti, anche di carattere finanziario ed economico (ci si riporta, su tale ultimo aspetto, alle risultanze in atti concernenti i rapporti con Vittorio MANGANO, agli interessi delle emittenti private del circuito Fininvest dislocate in Palermo e provincia, al progetto di speculazione di via Maqueda, di via Roma e di via Sant'Agostino, al periodico versamento di somme di denaro, agli attentati commessi in pregiudizio agli attentati Standa, eccetera) e sulla loro aspirazione a subentrare al ceto politico dominante, in fase di disgregazione e non più in grado di far fronte alle aspettative del gruppo imprenditoriale gestito.

Nella prima ipotesi, si tratta di sapere se ci sia stato un vero e proprio accordo preventivo o, comunque, una concertazione e quale ne sia stato il contenuto preciso. Talune acquisizioni d'indagine sembrano privilegiare l'affermazione di tale ipotesi. Militano, infatti, in tale direzione le primigenie indicazioni “*de relato*” (per essere state apprese da Raffaele GANCI) di CANCEMI, in ordine all'incontro di Salvatore RIINA con le cc.dd. “persone importanti”, incontro intervenuto in epoca precedente alla c.d. strage di Capaci; le dichiarazioni rese da Maurizio AVOLA (solo in data 25 maggio 1999, innanzi alla Procura di Messina, e ribadite il 22 luglio 2000, di fronte a quest'Ufficio), laddove fa riferimento ad incontri intercorsi in provincia di Messina aventi ad oggetto la pianificazione dell'attacco allo Stato presente, tra gli altri, l'indagato

enucleato con la sigla “Beta”; le affermazioni di Tullio CANNELLA (datate 28 maggio 1997, 17 luglio 1997 e 7 novembre 1997) “*de relato*”, per essere state apprese da Leoluca BAGARELLA, concernenti garanzie asseritamente ricevute per evitare le prevedibili conseguenze negative ricollegabili a fatti eclatanti ed impegni assunti dall’indagato con i fratelli GRAVIANO nell’interesse di tutta l’organizzazione denominata Cosa Nostra. Ancora, l’interesse investigativo manifestato da Paolo Borsellino su Vittorio Mangano e sui rapporti tenuti da costui, direttamente o indirettamente, con gli odierni indagati. A proposito delle dichiarazioni di CANNELLA, esse appaiono generiche ed in contrasto con quelle di BRUSCA, che è presumibile fosse a conoscenza delle questioni che erano patrimonio degli elementi di vertice di cosa nostra. In queste dichiarazioni si legge (verbale del 7.11.1997) che

“(BAGARELLA) non mi specificò l’epoca in cui tali impegni erano stati assunti né con quali appartenenti a cosa nostra era venuta l’intesa”.

Inoltre, in altro brano del medesimo verbale (17.7.1997) si legge che

“ho parlato di impegni preesistenti con BERLUSCONI perché questo tipo di accordo risale agli anni 1991/92 quando i fratelli GRAVIANO, per conto di tutta l’organizzazione, avevano iniziato ad intessere una serie di rapporti nel Nord Italia ed a Roma di tipo logistico e politico. Sempre da Bagarella ho appreso che a Roma si era costituito un ottimo rapporto con il costruttore Franco CALTAGIRONE, a sua volta in rapporto con Giulio ANDREOTTI. Dico meglio, i GRAVIANO avevano ripreso un vecchio rapporto che il CALTAGIRONE aveva avuto con cosa nostra sin dai tempi di Stefano BONTATE. A Milano i rapporti, sempre per quanto dettomi da BAGARELLA e confermato da Cesare LUPO in occasione di un incontro di cui ho già parlato in precedenti interrogatori, erano stati costituiti con Marcello DELL’UTRI con cui i GRAVIANO si incontravano personalmente (anche quest’ultima circostanza mi fu riferita dallo stesso Cesare LUPO)”.

Esse, oltre ad essere *de relato*, sono sfornite di qualsivoglia dettaglio utile ad acquisire il necessario riscontro. Inoltre, sul piano dell'attendibilità intrinseca, va ricordato che CANNELLA fu protagonista di un oscuro episodio di concertazione di dichiarazioni fra lui e l'altro collaboratore di giustizia Gaetano PENNINO, concertazione peraltro in qualche misura preannunciata dal collaboratore di giustizia Rosario SPATOLA. L'episodio è stato scoperto da quest'Ufficio nell'ambito del procedimento di indagine riguardante la calunnia in danno del magistrato dott. Luigi CROCE, procedimento poi inviato per competenza alla Procura della Repubblica di Roma. Il che non lascia assolutamente tranquilli sull'attendibilità intrinseca del collaborante.

Per converso, vi è Giovanni BRUSCA, il quale con riferimento a tutti gli episodi di attentato rientranti nella stagione stragista, ha parlato, nella fase più recente della sua collaborazione, di un fine unico perseguito: portare lo Stato a trattare. Ed una serie di acquisizioni dibattimentali (nel processo di Via D'Amelio *Ter*) sorreggono per taluni versi la validità di detta ultima ipotesi.

"Dalle dichiarazioni del BRUSCA risulta quindi in modo chiaro che dopo la sentenza del 30 gennaio 1992 n. 80 della Suprema Corte di Cassazione ebbero luogo una serie di riunioni con l'intervento del RIINA e di altri capimandamento nel corso delle quali **si deliberò l'adozione di una strategia di attacco allo Stato, che doveva passare anche attraverso l'eliminazione di avversari di COSA NOSTRA, al fine di creare nuovi rapporti con quegli esponenti politici che avessero mostrato disponibilità a modificare le misure adottate nel contrasto alla mafia in cambio del ripristino di una situazione di normalità per l'ordine pubblico.** Tale progetto stragista era a carattere "aperto", nel senso che oltre all'individuazione di alcune persone da uccidere si prevedeva la possibilità di inserire altri obiettivi, ovviamente da sottoporre alla delibera degli aventi diritto, secondo le proposte dei capimandamento e le opportunità che si fossero presentate. Nel corso di una di tali riunioni, tra fine febbraio e marzo del 1992, alla presenza di BRUSCA, RIINA, BIONDINO, GANCI Raffaele e CANCEMI, oltre a parlarsi dell'organizzazione dell'attentato a FALCONE, già in precedenza deliberato, si disse apertamente che non bisognava dimenticare che BORSELLINO era tra coloro che dovevano essere uccisi in quella serie di attentati ed inoltre furono proposti altri bersagli, tra cui gli onorevoli VIZZINI, MANNINO e PURPURA (quest'ultimo nome fu proposto dal BRUSCA), nonché il Questore

Arnaldo LA BARBERA (proposta del CANCEMI). In quell'occasione non si discusse né del momento in cui sarebbe stato ucciso Paolo BORSELLINO né delle modalità dell'attentato ed anzi il BRUSCA aveva avuto l'incarico di provvedere dopo la strage di Capaci all'omicidio del MANNINO ma venne poi fermato dal BIONDINO e comprese il perché dopo aver appreso dai notiziari televisivi della strage di via D'Amelio".

(Sent. proc. n. 27/97 C. Assise Caltanissetta Sez. III, par. 1, cap. II, pag. 86).

In questa ricostruzione, non appare possibile che siano già individuati i soggetti politici dell'accordo successivo alle stragi, se persino le tappe esecutive sono ancora da definire. Giovanni BRUSCA dichiarava di essere venuto a conoscenza, nel periodo compreso tra la strage del 23 maggio e quella del 19 luglio 1992 (epoca che precisava solo in un secondo momento retrodatandola rispetto all'originaria collocazione temporale, grazie al riaffiorare di ulteriori ricordi), dell'esistenza di una trattativa condotta da Salvatore RIINA per ottenere benefici in tema di revisione dei processi, di sequestri di beni, di collaboratori di giustizia, ecc.: un'occasione per instaurare relazioni esterne, propiziata dall'esterno e non ricercata da RIINA, da questi sfruttata, tanto che, dopo la strage di via Mariano D'Amelio, per agevolarne la ripresa e la definizione, richiede la realizzazione di un ulteriore attentato nei confronti di un rappresentante delle Istituzioni, che veniva individuato, nell'opzione tra i magistrati Alfonso GIORDANO e Pietro GRASSO (nei cui riguardi membri dell'organizzazione avevano già acquisto notizie sui loro circuiti comportamentali), proprio in quest'ultimo (*vedi pag. 45, trascrizione verbale del 2 ottobre 1998*).

Le indicazioni del BRUSCA vengono in una certa qual misura suffragate da quelle di Salvatore CUCUZZA, il quale ha sottolineato di aver avuto riferito dal primo che le stragi del 1992 non rappresentavano azioni fine a se stesse, perché lo scopo era quello di indurre lo Stato a "scendere a patti", che le stesse, in prospettiva, avrebbero potuto consentire di far uscire dal carcere autorevoli uomini d'onore, posto che era in atto una trattativa che si era interrotta

in conseguenza dell'intervenuta collaborazione con la giustizia di Giuseppe MARCHESE, collaborazione che aveva consentito allo Stato di raggiungere una posizione di vantaggio (*vedi pagg. 2 e 3 del verbale riassuntivo del 7 maggio 1997 e pag. 21 e 22 della relativa trascrizione*). E, si badi che, in punto all'intrinseca attendibilità di BRUSCA, l'approvazione del programma di protezione ha sancito in buona sostanza il suo ingresso nell'area dei collaboratori ed esso collaborante è stato anche assolto in appello dall'imputazione di calunnia, in riferimento alle sue dichiarazioni autoaccusatorie sul duplice omicidio DI FEDE-NAPOLITANO (procedimento denominato degli omicidi storici nel nisseno), imputazione che era stata per la verità avanzata in prime cure da questo Ufficio. Il che dimostra che BRUSCA non ha mancato di accusarsi di gravi omicidi.

Si tratta ora di soffermarsi a valutare gli elementi individualizzanti acquisiti per verificare se siano, allo stato, idonei a superare la "prova di resistenza" per poter ancorare l'eventuale esercizio dell'azione penale, in ordine a talune delle due ipotesi prospettate.

Innanzitutto, occorre esaminare le dichiarazioni di Salvatore CANCEMI.

CANCEMI sottolineava, nel rilevare che RIINA in epoca antecedente alla c.d. "strage di Capaci" si era incontrato con "persone importanti" e che il gruppo FININVEST versava una somma annua di 200 milioni di lire a titolo di contributo, che il RIINA si era attivato, a far data dagli anni 90 – 91, per coltivare direttamente (mettendo in disparte Vittorio MANGANO, che fino a quel momento li aveva gestiti) i rapporti con i vertici di detta struttura imprenditoriale, per giungere all'On. CRAXI (*vedi verbale del 29 gennaio 1998*).

Peraltro, non sapeva precisare se e come RIINA avesse preso il controllo diretto di questo rapporto, ma ricollegava la stagione stragista proprio a tale avvicendamento (*vedi pag. 2 verbale riassuntivo del 23 aprile 1998 e da pag. 145 a pag. 148 della trascrizione, nonché pag. 3 e 4 del verbale del 23 ottobre 1998*).

Il collaborante ha, poi, solo recentemente riferito di una riunione, tenutasi verosimilmente dopo la c.d. “strage di Capaci”, alla presenza di Raffaele GANCI, di Salvatore BIONDINO, di lui stesso e di Salvatore RIINA, nel corso della quale quest’ultimo rappresentava che si accingeva ad inoltrare alcune richieste, che esponeva, nell’occasione, tenendo in mano un pezzo di carta nel quale aveva annotato sei o sette punti (abolizione ergastolo, intervento sulla legge concernente i collaboratori di giustizia, sequestro dei beni, liberazione per alcuni uomini d’onore, ecc... *(vedi pag. 4 verbale riassuntivo del 23 aprile 1998 e da pag. 48 a pag. 50, della relativa trascrizione)*).

Ed ancora, evidenziava che – nel corso del primo incontro, tenutosi dopo l’arresto di Salvatore RIINA con Bernardo PROVENZANO, presso l’abitazione di Girolamo GUDDO, nella seconda metà di febbraio del 1993, al quale partecipavano anche Raffaele GANCI, Michelangelo LA BARBERA, oltre a lui stesso – il PROVENZANO, interpellato da lui CANCEMI per sapere se vi erano fatti nuovi per le aspettative degli uomini d’onore detenuti, rispondeva, rassicurando i presenti, che per i “*carcerati si doveva stare tranquilli*” in quanto la situazione, già portata avanti dal RIINA, - e rivolgendosi direttamente a lui CANCEMI, con la frase “*tu sei al corrente*”- stava andando avanti. Precisava che le espressioni del PROVENZANO dovevano riferirsi alle relazioni instaurate dal RIINA per ottenere il soddisfacimento dei benefici per l’organizzazione, da quest’ultimo esposte durante la riunione (anzidetta) tenutasi dopo la c.d. strage di Capaci. Aggiungeva, altresì, che, nella circostanza, il PROVENZANO manifestava il proponimento di prendere vivo, ovvero di uccidere il Capitano “ULTIMO” *(vedi pagg. 7 e 8 del verbale riassuntivo del 23 aprile 1998 e pag. 18 della relativa trascrizione)*.

Lo stesso CANCEMI ha fatto riferimento a contatti tra i vertici dell’organizzazione e soggetti capaci di orientare la legislazione in senso favorevole all’organizzazione, intercorsi sia in epoca precedente che successiva all’arresto di Salvatore RIINA *(vedi, da pag. 156 a pag. 159,*

trascrizione ud. del 19 aprile 1996 e da pag. 304 a pag. 305, trascrizione ud. del 18 settembre 1996, celebrate nell'ambito del processo di primo grado relativo alla c.d. strage di Capaci), e ha dichiarato di aver avuto conferma - da una frase pronunciata da quest'ultimo: "la responsabilità è mia", nel corso di una riunione tenutasi per brindare al buon esito della strage di Capaci e per deliberare quella di via Mariano D'Amelio - che avesse ricevuto precise garanzie in favore dell'organizzazione nonostante la realizzazione di un eclatante attentato da compiersi a breve distanza da uno parimenti grave (vedi pag. 5 del verbale del 29 gennaio 1998).

Ci troviamo dinanzi a chiamate in correità, in massima parte, "de relato", o frutto di congetture la cui portata indiziaria peraltro viene affievolita dalla tardività con la quale sono state rese rispetto all'inizio della collaborazione.

E' pur vero che il dichiarante ha, sin dall'inizio della sua collaborazione, menzionato i due soggetti politici-impresariali - ma è altrettanto innegabile che la specifica incolpazione per il reato di strage rimonta al gennaio 1998. E sulle ragioni di tale ritardo non sussiste chiarezza, o plausibile giustificazione. Vi sono numerosi verbali dai quali risulta, in epoca precedente, che il collaborante non era in grado di fornire elementi specifici sul punto. Soltanto ad un certo momento, egli decide di fare i nomi degli odierni indagati, senza dare specifiche spiegazioni del motivo per cui una circostanza talmente rilevante sia stata detta a distanza di ben cinque anni dall'inizio della collaborazione.

In ogni caso, va rimarcato, che la tardività delle accuse depotenzia grandemente la loro valenza, trattandosi di fatti che certamente avevano una caratterizzazione indimenticabile.

Per converso, le dichiarazioni, in precedenza rese dai collaboranti Pietro ROMEO e Giovanni CIARAMITANO, sembrano corroborare in qualche modo le indicazioni del CANCEMI, ma con riferimento alle stragi poste in essere

nel Continente negli anni seguenti, in pregiudizio del patrimonio storico–artistico–monumentale.

In effetti, Pietro ROMEO ha evidenziato di aver appreso, nel corso di una comunicazione svoltasi in un agrumeto, in contrada Ciaculli, da Gaspare SPATUZZA che l'indagato "Alfa" era la persona dietro gli attentati del 1993 (*vedi in particolare, verbale del 29 giugno 1996, reso alla Procura di Firenze*). Giovanni CIARAMITANO, del pari, ha indicato il medesimo indagato quale corresponsabile in relazione ai medesimi fatti, con propalazione "*de auditu*" (*vedi in particolare, verbale del 23 luglio 1996*).

Va segnalato, al riguardo, che tali dichiarazioni hanno determinato l'avvio di un procedimento nei confronti degli odierni indagati, instaurato presso la Procura di Firenze, che è stato definito con richiesta di archiviazione, accolta dal G.I.P. (vedi richiesta del 7 agosto 1998 e decreto del 14 novembre 1998, in uno alla richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, allegati agli atti del presente procedimento). Se la Procura di Firenze, che ha esplorato specificamente questo tema, ha concluso le sue indagini con una richiesta di archiviazione nei confronti degli odierni indagati, come potrebbe essere diversa la conclusione dell'analogo procedimento a Caltanissetta, dove l'attribuzione agli odierni indagati del contributo alla strategia stragista è stata ancor più labile già in punto di ipotesi di lavoro?

Ritornando specificatamente alle dichiarazioni rese dal CANCEMI, v'è da rilevare, peraltro, che gli sforzi investigativi esperiti non hanno consentito di acquisire in alcun modo dati di conferma, che consentano di suffragare quella che rimane, -allo stato-, un'ipotesi investigativa piena di suggestioni, ma priva di riscontri concreti, onde poter sostenere proficuamente un'accusa in giudizio. Ed infatti, non vi è riscontro alcuno del fatto che Salvatore RIINA si sia incontrato con gli indagati per l'elaborazione del disegno stragista e dell'oggetto specifico dell'intesa stragista intercorsa.

Con riferimento al profilo delle indicazioni del CANCEMI, concernenti la riunione intercorsa tra la strage di Capaci e quella di Via Marino D'Amelio e l'urgenza di eseguire tale ultimo attentato, va evidenziato, inoltre, che indicazioni di segno contrario provengono da Giovanni BRUSCA, indicazioni che finiscono per assurgere ad elemento di smentita.

In concreto, non sono stati acquisiti elementi di prova pregnanti (tali non possono considerarsi le risultanze di indagini compendiate nelle informative predisposte da appartenenti alla D.I.A. presenti in atti) idonei a consentire di suffragare l'assunto ipotetico.

Peraltro, merita, in proposito, un cenno l'intervista resa da Paolo BORSELLINO ai giornalisti francesi Fabrizio CALVI e Jean Pierre MOSCARDO, acquisita agli atti (vedi videocassetta VHS e il testo dell'articolo riportato sul settimanale l'Espresso, pubblicato nell'aprile del 1994, alla cui visione e lettura si fa rimando), inerente a Vittorio MANGANO e ai due indagati, che dimostra l'interesse investigativo di Paolo BORSELLINO su Vittorio MANGANO.

Ed ancora, va rilevato che Pietro DI MICELI ha riferito, nel corso di un'intervista (presente agli atti, rilasciata a Max PARISI, su "*L'altra Repubblica*" il 25 marzo 1995), che Giovanni FALCONE "*voleva arrivare in fondo*" su investigazioni concernenti rapporti bancari tra l'indagato, "Beta" e altro membro della sua famiglia ed esponenti mafiosi, cosa che avrebbe fatto "*se non l'avessero ammazzato*". La circostanza si presta ad ampliare l'ambito dell'astratta convergenza di interessi da parte degli indagati anche alla eliminazione di Giovanni FALCONE, sempre in termini di neutralizzazione della sua azione destinata ad accrescersi fortemente con la nomina a Procuratore Nazionale Antimafia, ma non può essere considerata come elemento di prova a carico o di riscontro. La frase sta solo ad indicare che il dottor Falcone *avrebbe potuto* approfondire alcuni filoni tematici se non fosse stato eliminato barbaramente, ma non significa certo che il dottor Falcone *era stato eliminato* da chi aveva interesse

alla non prosecuzione di quelle indagini, tenuto conto che il dottor FALCONE era stato condannato a morte sin dal 1982 da cosa nostra. BRUSCA riferisce (dichiarazione nell'udienza dibattimentale del 2.7.1999, trascrizione pag. 181, nel processo di appello per la strage di Capaci) di aver chiesto al MANGANO se il contenuto di un articolo apparso su "L'Espresso", contenente un attacco al soggetto denominato Alfa e in cui quest'ultimo veniva indicato come amico di Vittorio MANGANO, corrispondesse a verità, ottenendo risposta affermativa. Per qualunque investigatore, ad eccezione di qualche storico disattento e non in grado di applicare le rigorose metodologie della critica storica, questo elemento sarebbe troppo tenue per ritenere configurabile quel che si definisce "convergenza di interessi". Ma, anche ammessa tale convergenza, è sempre il nodo di fondo a non venire sciolto. L'astratta convergenza si converte in convergenza giuridicamente rilevante sul piano penale solo se è fondativa di un contributo apprezzabile del concorso in strage, sul versante del concorso morale. Altrimenti rimane quel che è: un vantaggio indirettamente provocato da un'azione altrui non richiesta né agevolata. Quale sarebbe stato, poi, questo contributo? Su questo punto, c'è un'assoluta oscurità che nessuna fonte, ancorché vi sia stato un apprezzabile impegno investigativo, è riuscita a squarciare, sol che si ponga mente al quesito se la strategia stragista sarebbe stata impedita se non fosse intervenuto l'asserito contributo di che trattasi.

Tali dati non appaiono, quindi, idonei, in assenza di elementi di riscontro, a dare seria consistenza all'ipotesi investigativa in analisi, in quanto vi è prova solo della sussistenza delle circostanze riportate e dei rapporti intercorsi tra gli indagati e Vittorio MANGANO e non della sussistenza di *uno specifico* nesso eziologico tra tali elementi e l'ideazione e/o il concorso nella deliberazione stragista.

D'altronde, nemmeno nel procedimento per associazione mafiosa contro uno degli odierni indagati che si celebra a Palermo sono state raggiunte

certezze sul versante del coinvolgimento di quell'indagato nell'ideazione, elaborazione e concorso delle stragi del 1992.

In secondo luogo, inoltre, occorre riscontrare le acquisizioni probatorie partitamente correlabili alla proiezione investigativa scaturita dalla trattativa o dall'ipotesi di trattativa di cui riferiscono CANCEMI e BRUSCA (in parte confermata dagli Ufficiali dei Carabinieri, Gen. Mario MORI, Magg. Giuseppe DE DONNO, e da Vito CIANCIMINO) e dalle richieste poste sul banco di lavoro dai protagonisti di quegli incontri, che contribuiscono a caratterizzare la campagna stragista di connotati eversivi e terroristici.

In proposito fu detto che le risultanze investigative ulteriori rispetto a quelle acquisite in sede dibattimentale, con specifico riferimento al Gen. Mario MORI, consentono di escludere l'ipotesi prospettabile secondo la quale gli ufficiali appartenenti al R.O.S ebbero ad agire come interfaccia dei due soggetti imprenditoriali. A parte l'inverosimiglianza di siffatta ipotesi che contrasta fortemente con la storia personale di questi valenti servitori dello stato, che hanno acquisito non poche benemerienze nella lotta alla mafia, valga per tutte, l'impegno profuso nelle indagini mafia-appalti del 1990 e nella cattura di Salvatore Riina, i contatti con CIANCIMINO erano chiaramente diretti a provocare un possibile (ancorché improbabile) percorso collaborativo di detto soggetto o, comunque, ad acquisire conoscenze attuali su Cosa nostra, utili all'azione investigativa dello Stato.

E' vero che quest'Ufficio ha affermato, nella requisitoria scritta depositata nel processo di appello della strage di Capaci (pagg. 190-209, vol. II, parte I), a proposito della divergenza tra le versioni di BRUSCA e di CANCEMI sulla cd. "trattativa del papello", che sarebbero configurabili concretamente soltanto due ipotesi delle tre possibili: a) che le due fonti parlano della stessa trattativa e si integrano a vicenda e che RIINA, saputo dei contatti tra CIANCIMINO e il gen. MORI, avrebbe ritenuto che "i referenti per conto dei quali agivano MORI e DE DONNO, fossero proprio le persone indicate da

CANCEMI”); b) che le due fonti riferiscono della trattativa col papello, diversa da quella prospettata da MORI e DE DONNO e precisamente quella riguardante i rapporti GIOE’-BELLINI in ordine ad un’asserita cessione di opere d’arte dell’organizzazione di Cosa Nostra alle Forze dell’Ordine che avrebbero fatto ritrovare dette opere, in cambio di trattamenti carcerari migliorativi. Orbene, soltanto la prima ipotesi ha qualche punto di contatto con l’oggetto dell’odierno procedimento. Ma essa contiene una deduzione (che CIANCIMINO avesse un canale diretto con RIINA) e una congettura (che RIINA potesse *ritenere* gli ufficiali dei Carabinieri predetti referenti degli odierni indagati). Ma sulla base di queste considerazioni, esternate più per mero tuziorismo e completezza espositiva da quest’Ufficio, che per convinzione, appare evanescente e arbitrario proseguire nella ricostruzione logica dei fatti. Che poi dal legame parentale tra il Gen MORI e tale Giorgio MORI, inserito nella compagine amministrativa della società CO.GE s.p.a., quest’ultima riconducibile a Paolo BERLUSCONI, si possa ipotizzare l’esistenza di un canale che autorizzerebbe a ritenere che gli ufficiali del ROS siano stati interfaccia degli odierni indagati, è puro arbitrio argomentativo.

Vanno poi richiamate le dichiarazioni di Ezio Carlo CARTOTTO, il quale, ha in estrema sintesi, dichiarato (*vedi verbali di assunzione di informazioni del 20 giugno 1997 e del 16 luglio 1999*) che l’indagato contraddistinto dalla sigla “Beta”(indicato come persona già vicina politicamente a Vito CIANCIMINO o, comunque, al suo gruppo) ha portato avanti e curato un progetto politico, del quale è venuto a conoscenza nel maggio–giugno 1992, progetto che veniva attuato gradatamente, attraverso la conversione dei dirigenti Fininvest in funzionari di partito, la creazione nel luglio 1993 dell’associazione “Forza Italia! Associazione per il buon governo”, e che intorno all’aprile del 1993 l’indagato denominato “Alfa” decideva di sostenere e aderire all’iniziativa (si fa rimando alla lettura dei verbali surrichiamati per l’analitico compendio delle propalazioni). La sola coincidenza cronologica tra l’attivismo politico

dell'indagato "Beta", i contatti dallo stesso intercorsi a Messina sul finire del 1991 con appartenenti a cosa Nostra e alla massoneria (deviata), riferiti da AVOLA, non possono ingenerare la conclusione della configurazione del concorso in strage. Vi sono vaste perplessità e dubbi circa il significato da attribuire –se veridici- a questi contatti. A parte la questione dell'intrinseca attendibilità di AVOLA, c'è da dire che: a) l'attivismo politico del soggetto in questione, potrebbe spiegarsi in chiave esclusivamente protettiva degli interessi imprenditoriali, seriamente minacciati dagli attentati estorsivi alla Standa e al Sigros; b) alla fine del 1991, non si può parlare ancora di elaborazione di un compiuto progetto stragista, se ancora è possibile la prospettiva di un "aggiustamento" del maxiprocesso o, addirittura, il rallentamento della procedura, conseguito all'omicidio, nell'Agosto del 1991, del dott. SCOPELLITI, che era stato designato quale p.m. di udienza nel giudizio di cassazione.

Ancora, gli elementi di prova che scaturiscono dal CARTOTTO appaiono sprovvisti di idoneità dimostrativa sul tema oggetto del presente procedimento. E' pur vero che consentono di dimostrare un attivismo politico degli indagati (che, stando alle altrettanto tardive indicazioni di AVOLA, rimonderebbe per uno di essi al finire del 1991, vedi indicazioni sulla partecipazione alla riunione tenutasi sul finire del 1991 a Messina), e la sussistenza di un loro interesse a creare una nuova forza politica, ma non permette di cogliere una diretta e certa correlazione tra i predetti e l'accelerazione nell'eliminazione della strategia stragista. Senza contare che, per quanto riguarda la tempistica della trasformazione dei vertici dell'azienda Fininvest in vertici del motore della nuova formazione politica, il Presidente della Repubblica dell'epoca, Sen. Francesco COSSIGA, al quale, se non altro per la sua posizione istituzionale e per la qualità morale della persona, deve necessariamente attribuirsi una maggiore credibilità rispetto al CARTOTTO, che non può certo avere la stessa capacità di analisi e l'orizzonte tematico istituzionale del Sen. COSSIGA, ha dichiarato:

"D.: quando avverte che è in atto una disgregazione delle forze politiche nel nostro Paese?

R.: colloco questo momento in epoca successiva al crollo del muro di Berlino e alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Mi viene fatto notare che all'inizio del presente atto istruttorio ho fatto riferimento ad una non percezione della disarticolazione delle forze politiche di comando in epoca precedente alle stragi del '92. Mi viene, quindi, richiesto di chiarire più nel dettaglio la vicenda. Dopo la caduta del muro di Berlino si è registrata una crisi di identità dei partiti tradizionalmente contrapposti ed è venuta meno la logica fondamentale degli schieramenti. Pertanto, possiamo dire che già in epoca precedente alle stragi, in realtà, era in atto un procedimento di indebolimento del sistema partitico.

La disgregazione dei singoli partiti nelle loro strutture personali organizzative ed elettorali cominciano a manifestarsi con tangentopoli. La persona beneficiata da questo mutamento va identifica nell'On.le BERLUSCONI, il quale ebbe la capacità di creare un contenitore in cui quadri intermedi ed elettori dei vecchi partiti trovassero identità e sicurezza. Quella di BERLUSCONI è stata un'iniziativa quasi estemporanea che consenti di neutralizzare i partiti della sinistra che erano rimasti sostanzialmente intatti e dalla caduta del muro di Berlino e dal primo avvento di tangentopoli. La decisione di scendere in politica di BERLUSCONI, per quanto mi consta, va collocata in un periodo di tempo di circa due - tre mesi prima delle elezioni del 1994. Ciò posso dire con assoluta certezza perché ebbi parte nello sviluppo dei rapporti tra l'On.le BERLUSCONI e leader del Partito Popolare (P.P.I). **In particolare, l'On.le BERLUSCONI aveva pensato che la funzione di antagonista della sinistra potesse essere svolta dall'area del P.P.I. riconducibile a MARTINAZZOLI. Si rese, però, conto che ciò non poteva realizzarsi, in quanto diversa era la visione della funzione che tale leader politico aveva del P.P.I. rispetto a quella dell'On.le BERLUSCONI. Solo nel momento in cui constatò tale iato si determinò a scendere direttamente in politica.** Mi risulta che egli era disposto anche a devolvere a favore del partito popolare di MARTINAZZOLI la struttura riconducibile a Forza Italia che aveva iniziato a creare a far data dall'estate del 1993. I collaboratori aziendali di BERLUSCONI erano scettici dinanzi alla sua iniziativa di assumersi una responsabilità politica diretta. Mi viene richiesto di indicare chi siano stati i collaboratori che mostravano di non credere alla sua intuizione. Ed io dico praticamente tutti".

(Verbale di assunzione di informazioni del Sen. Francesco Cossiga del 23.3.2000 nel proc. pen. 490/94/44).

La tempistica fornita dal Sen. COSSIGA rivela che lo smantellamento del sistema dei partiti avviene in conseguenza delle penetranti indagini svolte dal

pool di Milano. E rivela ancora che la formazione politica, caratterizzata da un acceso filo conduttore anticomunista, dell'on. BERLUSCONI scende in campo addirittura dopo che appare non percorribile, per la fascia sociale dei ceti medi (poscia rappresentati da Forza Italia), l'azione politica dell'on. MARTINAZZOLI e del Partito Popolare, ritenuta inadeguata. Come potevano, dunque, gli odierni indagati, che all'epoca della preparazione delle stragi del 1992 (grosso modo tra la fine del 1991 e i primi del 1992), erano tutt'al più titolari di interessi economici ed imprenditoriali, non già di una formazione che era ancora di là da venire, come potevano rappresentare con certezza gli interlocutori di cosa nostra del futuro quadro politico? Se le stragi sono state realizzate in un momento di crisi del sistema dei partiti, com'è possibile affermare che sono state realizzate nella certezza che da questo stato di crisi si sarebbe passati presto ad un sistema in cui protagonisti sarebbero stati gli odierni indagati?

In conclusione, va sottolineato che, allo stato, gli elementi raccolti non consentono di sostenere proficuamente l'accusa in giudizio e nei confronti degli indagati, e ciò, in sintesi, per le seguenti considerazioni. In primo luogo, le accuse lanciate dal collaboratore di giustizia Salvatore CANCEMI sulla cui valenza ci si è già soffermati nella parte iniziale della presente richiesta, non hanno trovato apprezzabili riscontri, con specifico riferimento al concorso degli odierni indagati nelle stragi del 1992, oggetto del presente procedimento.

In secondo luogo, il collaboratore Giovanni BRUSCA (il cui contributo è stato ritenuto rilevante anche dalla Corte di Assise di Caltanissetta con sentenza del 7.4.2000, al termine del giudizio di appello inerente la strage di Capaci, e dalla Corte di Assise di Caltanissetta, in esito al giudizio di prime cure, relativo al processo per la strage di via D'Amelio, denominato *D'Amelio Ter*), potenzialmente in grado di avvalorare in maniera rilevante l'ipotesi accusatoria del CANCEMI, non solo non fornisce indicazioni specifiche di conferma, come ha del resto sottolineato la Corte di Assise di Caltanissetta, nel corpo della motivazione della sentenza di primo grado nel processo di via D'Amelio *Ter*, ma

ha addirittura elaborato un'ipotesi diametralmente opposta rispetto alla posizione del CANCEMI, secondo la quale cosa nostra pose in essere la campagna stragista del 1992 per costringere lo stato a trattare. Detto giudice, valutando comparativamente le indicazioni di CANCEMI e di BRUSCA, ha evidenziato una mancata convergenza tra i due ed ha concesso a BRUSCA, ritenendo le sue affermazioni attendibili e riscontrate anche se non totalmente, la circostanza attenuante specificamente prevista dall'art. 8 della legge del 1991, denegandone invece la concessione al CANCEMI. Orbene, un ribaltamento di attribuzione di attendibilità, in questa sede, rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Assise di Caltanissetta, sarebbe inficiato irrimediabilmente da vizi sostanziali.

La personalità criminale e la vicenda collaborativa del CANCEMI viene così ricostruita nella motivazione della cennata sentenza:

"7) CANCEMI Salvatore

Era inserito dal 1976 nella "famiglia" di COSA NOSTRA di Porta Nuova, prima come "uomo d'onore", poi intorno al 1982 come capodecina. Successivamente era divenuto il vice di CALO' Giuseppe, che sostituiva durante le frequenti assenze di quest'ultimo da Palermo intorno al 1983 e, infine, dal 1985, epoca dell'arresto di CALO' Giuseppe e di numerosi altri esponenti di rilievo di quel mandamento a seguito delle provalazioni di BUSCETTA Tommaso e di altri collaboratori di giustizia, aveva svolto il ruolo di sostituto nella direzione del mandamento e di componente della commissione provinciale di Palermo.

Assai vicino a GANCI Raffaele, capomandamento della Noce, territorio limitrofo a quello da lui controllato, il CANCEMI ebbe a partecipare con questi all'esecuzione di numerosi dei più gravi delitti posti in essere da COSA NOSTRA, tra cui le stragi del 1992. Il 22 luglio del 1993 si costituì presso la Caserma dei Carabinieri Carini di Piazza Verde a Palermo ed iniziò a collaborare con l'A.G., spiegando che le ragioni della sua scelta erano legate principalmente alla volontà di non condividere ulteriormente le strategie delittuose progettate dal RIINA.

Ma per poter valutare l'attendibilità del CANCEMI appare necessario esaminare sotto un profilo cronologico l'evoluzione delle dichiarazioni rese innanzi tutto sui temi generali delle ragioni della sua scelta collaborativa e del ruolo e delle attività svolte all'interno di COSA NOSTRA. Particolarmente evidente appare, infatti, nel caso del CANCEMI la presenza di numerose riserve e reticenze che caratterizzano la sua collaborazione e che devono essere compiutamente analizzate per comprenderne le motivazioni e,

quindi, l'effetto inquinante che esse hanno esercitato sulle sue dichiarazioni. A tal uopo assumono, pertanto, notevole rilievo le dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento mediante lo strumento delle contestazioni, nonché quelle acquisite ai sensi dell'art. 238 del codice di rito.

Dalle prime dichiarazioni rese dal CANCEMI in data 22 luglio 1993 risulta che egli aveva manifestato il timore di essere ucciso dal PROVENZANO, con il quale avrebbe dovuto incontrarsi il giorno in cui si costituì all'A.G., perché aveva dissentito dal suo progetto di uccidere il Capitano dei Carabinieri "Ultimo", autore dell'arresto del RIINA. A fronte di tale contestazione, mossagli dall'Avv. LA BLASCA all'udienza del 24 giugno 1999, il CANCEMI ha risposto che tale dichiarazione era frutto di un equivoco derivante da una sua non chiara esposizione dei fatti o comunque da incomprendimento da parte dei verbalizzanti, non avendo egli mai temuto che il PROVENZANO potesse avere intenzione di ucciderlo. Peraltro, quel verbale non risulta l'unico nel quale il CANCEMI ebbe a far riferimento a delle apprensioni in ordine alla propria incolumità dopo aver saputo dell'appuntamento fissatogli dal PROVENZANO. Ancora nel corso dell'udienza dibattimentale del 19 aprile 1996 del giudizio di primo grado per la strage di Capaci, il CANCEMI, infatti, pur evidenziando che altre erano le principali motivazioni della sua scelta collaborativa, aveva asserito che lo avevano aiutato a prendere quella decisione, dandogli un'ulteriore spinta, anche le parole di avvertimento che un giorno gli aveva detto GANCI Raffaele, sconsigliandogli di recarsi ad appuntamenti che potessero essergli fissati dal PROVENZANO: *"se ti manda ad un appuntamento non andare in nessun posto"* erano state, secondo il CANCEMI, le parole del GANCI, anche se egli ha aggiunto che queste parole non erano state *"un segnale forte che ci poteva essere un male per me"*. In questa occasione, tuttavia, il CANCEMI non forniva alcuna indicazione in ordine ai motivi per cui avrebbe dovuto correre tali rischi ed alle domande specifiche che gli sono state rivolte in proposito ha negato di aver mai nutrito timori per la propria incolumità. Quando poi un difensore gli ha contestato all'udienza del 18 settembre 1996 del processo per la strage di Capaci le dichiarazioni dallo stesso rese al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 1 agosto 1996, allorché aveva riferito che egli era stato avvertito dal GANCI del fatto che gli appuntamenti che gli avrebbe fissato il PROVENZANO potevano nascondere una volontà omicidiaria nei suoi confronti e che la comunicazione fattagli di un incontro col PROVENZANO per il 22 luglio 1993 costituiva uno dei motivi della sua presentazione presso la Caserma dei Carabinieri, il CANCEMI ha risposto che anche in quell'occasione si era espresso male o che comunque il suo pensiero era stato mal interpretato.

Su tale argomento da parte di vari difensori sono state accreditate alcune ipotesi, secondo cui il CANCEMI avrebbe temuto che in COSA NOSTRA fosse stata decisa la sua eliminazione perché avrebbe violato alcune regole fondamentali dell'organizzazione, violazione che secondo un'ipotesi sarebbe consistita nell'appropriazione di forti

somme di denaro, provenienti da attività illecite, che avrebbero dovuto, invece, essere destinate al gruppo mafioso, mentre secondo altra ipotesi avrebbe riguardato degli indebiti corteggiamenti fatti dal CANCEMI alla donna che lo ospitava in casa durante un periodo della sua latitanza. Entrambe le ipotesi non hanno però trovato in dibattimento alcuna significativa conferma, ed in particolare per quanto attiene alla seconda alcuni dei chiamanti in correità escussi sul punto, tra i quali il BRUSCA, hanno dichiarato di aver sentito circolare questa voce all'interno dell'organizzazione, ma non hanno saputo indicare alcun elemento concreto di loro diretta conoscenza sulla base del quale poterne verificare la fondatezza. In mancanza di tale necessaria verifica le ipotesi predette non possono, pertanto, essere poste a fondamento di un convincimento valido in questa fase decisionale.

Resta il fatto che non è verosimile l'indicazione del CANCEMI secondo cui sarebbero state frutto di un fraintendimento del suo pensiero le dichiarazioni risultanti dai verbali di interrogatorio del 22.7.1993 e dell'8.1993, tanto più che anche le dichiarazioni del collaborante all'udienza dibattimentale del processo per la strage di Capaci del 19.4.1996 summenzionata - benché il CANCEMI si sia espresso sul punto in modo contraddittorio ed ambiguo - non possono avere altra plausibile spiegazione se non quella per cui il collaborante aveva ritenuto che l'appuntamento fissatogli con il PROVENZANO potesse nascondere per lui un'insidia, altrimenti non avrebbe avuto alcun senso ricordare le parole dettategli in precedenza dal GANCI e parlare di tale episodio con riferimento alla sua decisione di collaborare. Pertanto, sul punto sono possibili solo due alternative: o il CANCEMI allorché ebbe a costituirsi ai Carabinieri ebbe a mentire su una delle ragioni di tale scelta, e cioè sul timore che nutriva per la sua sorte ed abbia poi cercato di attenuare tale mendacio senza però riuscire a superare del tutto la contraddizione con le dichiarazioni originarie, oppure tali timori sussistevano ed il collaborante non ha inteso rivelarne le ragioni. E, invero, l'indicazione fornita nel primo verbale del 22.7.1993, secondo cui egli temeva per la sua vita perché aveva osato dissentire dal progetto del PROVENZANO di uccidere il Capitano "Ultimo", non solo non è più stata reiterata dal CANCEMI successivamente, ma appare anche inverosimile, non trovando riscontro nelle dichiarazioni rese da altri collaboranti né nella strategia che il PROVENZANO avrebbe inteso adottare dopo l'arresto del RIINA.

Se fosse vera la prima ipotesi, il mendacio sul punto del CANCEMI può essere spiegato con la necessità da parte sua di dare una spiegazione credibile della sua scelta collaborativa, non potendo egli a quell'epoca affermare che intendeva prendere le distanze dalla strategia stragista di COSA NOSTRA dal momento che ancora non aveva ammesso alcuna sua partecipazione a tale strategia, dato il basso profilo che intendeva far assumere al suo ruolo nell'organizzazione mafiosa.

In ogni caso, tali contraddizioni del CANCEMI sono intimamente collegate alla palese reticenza che ha caratterizzato le sue dichiarazioni in ordine alla propria attività criminosa.

Nel corso del suo interrogatorio del 28 agosto 1993 il CANCEMI aveva affermato, infatti, di non sapere nulla sulle stragi di Capaci e di via D'Amelio ed ancora in data 23 settembre 1993, ad un mese dall'inizio della sua collaborazione, egli aveva negato il suo coinvolgimento in omicidi ed in reati in materia di armi o di droga, nonché la sua qualità di componente della commissione provinciale di COSA NOSTRA ed in occasione di un suo confronto con MUTOLO Gaspare in data 18 ottobre 1993 aveva ribadito di non essere un membro di quell'organismo di vertice dell'associazione, decidendosi solo il giorno successivo ad ammettere questo suo ruolo e la sua partecipazione ad una riunione del 1987 alla quale aveva preso parte anche DI MAGGIO Baldassare, che già aveva iniziato la sua collaborazione. Ma questo passo avanti non portava ad una definitiva liberazione del CANCEMI dalle sue remore nel rendere una piena confessione sulle proprie responsabilità, perché solo l'1 novembre 1993 egli confessava la partecipazione alla strage di Capaci, dopo che gli erano state contestate quell'imputazione e le accuse a suo carico, rappresentate in primo luogo dalle rivelazioni di DI MATTEO Mario Santo, che già nell'ottobre del 1993 aveva cominciato a riferire quanto a sua conoscenza su quel crimine.

Appare, quindi, di tutta evidenza da tale scansione temporale che sino a quel momento la progressione del CANCEMI nella collaborazione e soprattutto nell'ammissione delle proprie responsabilità era legata non già ad una volontà di liberarsi dal fardello morale che le sue colpe gli procuravano, bensì dalla necessità di tener conto delle conoscenze vieppiù precise che gli inquirenti stavano acquisendo sulla base delle dichiarazioni di altri collaboratori. Né a questo punto erano finite le riserve del CANCEMI, come poteva far sperare la sua confessione il successivo 2 novembre 1993 di un omicidio in danno di tale LA FIURA. **Il collaborante, infatti, pur non potendo negare nella qualità di componente della commissione provinciale la sua partecipazione alla fase deliberativa della strage di Capaci, sia pure nella forma del mancato dissenso, limitava il suo intervento nella fase esecutiva ad alcuni viaggi, nella semplice veste di accompagnatore di GANCI Raffaele, presso una villetta di Capaci utilizzata come base logistica dagli attentatori. Data la sua ammissione di responsabilità per tale strage, appariva a quel momento poco verosimile che egli potesse ancora nascondere qualcosa su altri momenti che lo avevano visto partecipare alla preparazione dell'attentato, tanto più che egli era nel frattempo comparso innanzi alla Corte di Assise che stava trattando quel delitto e si era sottoposto all'esame nel corso delle udienze del 19 e 20 aprile 1996. Ma con sorpresa gli inquirenti dovevano constatare che tale valutazione era errata, poiché dalla collaborazione intrapresa nel giugno del 1996 da GANCI Calogero emergeva il coinvolgimento del CANCEMI nella fase dell'osservazione e del pedinamento dell'auto blindata di Giovanni FALCONE allorché questa veniva prelevata dall'autista giudiziario COSTANZA**

dall'abitazione di Palermo del magistrato. Solo nelle udienze del settembre 1996 il CANCEMI riferiva di tale fase ed ammetteva le sue responsabilità, parlando anche per la prima volta di altra persona coinvolta nell'attentato, e cioè GALLIANO Antonino, già chiamato in causa dal GANCI e pronto a confessare la propria partecipazione a questa fase di pedinamento sin dal luglio del 1996, appena raggiunto dal provvedimento restrittivo. In proposito il CANCEMI ha negato, anche nel corso di questo processo, di essersi indotto a rendere tale confessione per l'intrapresa collaborazione da parte del GANCI e del GALLIANO, dei quali ha asserito di non aver conosciuto a quel tempo le dichiarazioni, ma se pure è vero che egli ignorava il contenuto delle loro dichiarazioni, non è verosimile che egli non sapesse della collaborazione di GANCI Calogero, che era di pubblico dominio già prima del settembre del 1996 e, quindi, egli poteva ben prospettarsi il tenore delle sue dichiarazioni. Il successivo arresto del GALLIANO non poteva poi che dargli ulteriore conferma del fatto che il GANCI aveva rivelato quanto a sua conoscenza in ordine a quella fase che egli aveva tenuto sino ad allora nascosta, non già certamente per coprire il GALLIANO, bensì per attenuare il suo coinvolgimento nella strage. Né d'altronde potrebbe spiegarsi altrimenti il silenzio serbato dal CANCEMI nelle udienze dell'aprile 1996 summenzionate, nel corso delle quali era stato ultimato l'esame del P.M. sulla fase esecutiva dell'attentato.

Questi dati obiettivi evidenziano che non solo nel confessare un reato ma anche nel rivelare la portata del suo coinvolgimento nel medesimo, il CANCEMI si è costantemente attenuto alla regola di ammettere solo ciò che era necessario per non compromettere la propria credibilità, trovandosi scavalcato e costretto a fornire acrobatiche giustificazioni ogni volta che i suoi calcoli venivano smentiti dal sopraggiungere di ulteriori collaborazioni.

E che la confessione da parte del CANCEMI di un suo coinvolgimento in un delitto non fornisca alcuna certezza in ordine alla completa rivelazione di ogni elemento a sua conoscenza su quel fatto, laddove ciò possa comportare un aggravamento del suo ruolo nel reato, trova piena conferma nelle reticenze manifestate dal collaborante nel corso del giudizio di Capaci sulle varie riunioni cui egli ebbe a prendere parte per elaborare la strategia stragista, nonché sul ruolo da lui avuto in tale fase, ruolo che non fu di mero assenso tacito bensì di proposizione di nuovi obiettivi da colpire nell'ambito di quella strategia, come si evidenzierà più specificamente nella parte dedicata alla trattazione della fase deliberativa della strage per cui è processo.

Ancor più lungo è stato poi per il CANCEMI il periodo in cui lo stesso ha negato ogni sua responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio. E, infatti, anche dopo le sue parziali ammissioni in ordine al coinvolgimento nella strage di Capaci, il collaborante ha continuato a protestarsi innocente per la strage che costituisce oggetto del presente giudizio, fornendo indicazioni su alcuni dei responsabili della medesima sulla base di confidenze asseritamente ricevute da GANCI Raffaele. E se le prime ammissioni per la strage

di Capaci sono intervenute a distanza di oltre tre mesi dall'inizio della collaborazione, quelle per la strage di via D'Amelio sono successive addirittura di più tre anni rispetto a quel momento iniziale. Anche in questo caso, le parziali ammissioni di responsabilità sulla prima strage avevano dato una qualche credibilità alle reiterate proteste di innocenza del CANCEMI per la seconda, benché egli fosse chiamato in causa da SCARANTINO Vincenzo, e cioè da colui che aveva fornito a COSA NOSTRA l'auto rubata utilizzata per l'attentato. E, d'altra parte, se le puntuali indicazioni fornite dal DI MATTEO prima e da LA BARBERA Gioacchino poi rendevano insostenibile per il CANCEMI l'iniziale posizione difensiva in merito alla strage di Capaci, costringendolo ad arretrare su posizioni poi a lungo mantenute sino alle nuove collaborazioni di GANCI Calogero e del GALLIANO, e cioè per quasi tre anni, il CANCEMI aveva buon gioco, invece, a difendersi dalle contraddittoria ed inverosimile chiamata in correità operata nei suoi confronti dallo SCARANTINO, che il CANCEMI, profondo conoscitore dei meccanismi di funzionamento di COSA NOSTRA e strenuo difensore di se stesso, ben sapeva non poter essere in grado di rivelare alcunché che potesse realmente coinvolgerlo in quella strage. E proprio la ben differente qualità delle acquisizioni probatorie operate dagli inquirenti sulle fasi delle due stragi che vedevano un suo coinvolgimento spiega chiaramente la differente durata del silenzio mantenuto dal CANCEMI sulle proprie responsabilità. La diversa giustificazione al riguardo fornita dal collaborante - secondo cui egli avrebbe continuato a negare le proprie responsabilità nella strage di via D'Amelio anche dopo le ammissioni riguardanti la strage di Capaci sia per il profondo travaglio che gli provocava la nuova strada intrapresa ed i sensi di colpa e di vergogna che ormai provava per le attività criminali svolte sia perché aveva delle esitazioni a parlare di una strage in cui avvertiva che le motivazioni andavano oltre le finalità di COSA NOSTRA - appare palesemente falsa ed ispirata dall'intento di nascondere il programma costantemente perseguito dal CANCEMI di conseguire i maggiori benefici premiali con il minor danno per la propria posizione processuale. E, invero, per quanto attiene al primo profilo della sua giustificazione, non può essere casuale che il CANCEMI abbia sempre trovato la forza per superare le proprie esitazioni ed i sensi di colpa e di vergogna solo in occasione degli apporti conoscitivi che erano in grado di fornire nuovi collaboranti. Ciò si è verificato, come si è detto, in due momenti diversi in relazione alla strage di Capaci ed è accaduto anche per la strage di via D'Amelio, atteso che le prime dichiarazioni confessorie al riguardo sono risalenti ad un periodo del 1996 successivo alle collaborazioni di FERRANTE Giovanbattista e BRUSCA Giovanni, che con ben altra efficacia probatoria rispetto allo SCARANTINO potevano chiamarlo in correità, come in effetti fecero. E, d'altra parte, se realmente i sensi di colpa e vergogna per i crimini perpetrati affliggevano il CANCEMI e ne condizionavano la collaborazione, non si comprende come egli potesse liberarsene, anziché aggravarli, mediante la scelta di accusare i complici e

tenere, invece, indenne da responsabilità il più possibile se stesso, se è vero che il sincero ravvedimento si accompagna sempre ad una leale ammissione delle proprie colpe e non solo di quelle di altri, ammissione tanto più piena ed incondizionata quanto maggiore è l'afflizione che si prova. Se, invece, si deve ammettere - come appare evidente - che il travaglio interiore che lo stesso CANCEMI ha detto aver contrassegnato la sua collaborazione nulla aveva a che vedere con il pentimento per i crimini commessi, allora esso non è altro che la conseguenza dell'intima contraddizione del collaborante tra il suo desiderio di superare nel modo più indolore possibile le conseguenze giudiziarie del suo operato criminale e la necessità di dover progressivamente accusare se stesso in modo sempre più pesante via via che aumentavano le persone in grado di svelare l'effettiva portata delle sue attività. Se quando il CANCEMI iniziò a collaborare nel luglio nel 1993 - staccandosi per sempre da un'associazione criminale che egli riteneva aver sbagliato i suoi calcoli ed essere avviata quindi a pagare pesantemente con i suoi personaggi di vertice delle conseguenze giudiziarie che egli non era disponibile ad accettare - poteva ancora sperare di mantenere circoscritto il ruolo e l'attività svolta all'interno dell'organizzazione, poiché gli unici collaboranti all'epoca in grado di rivelare la sua qualità di componente della commissione provinciale erano MARCHESE Giuseppe e MUTOLO Gaspare, portatori però di conoscenze non attuali sulle vicende associative ed ignari della strategia stragista e dei delitti che l'avevano concretizzata, le successive scelte collaborative costrinsero il CANCEMI a dei ripiegamenti, questi sì veramente sofferti, dal ruolo defilato che egli aveva inizialmente sperato di ritagliare per se stesso.

Per quanto poi attiene al secondo profilo, e cioè alle remore del CANCEMI a parlare di una strage che riteneva ispirata anche da motivazioni esterne a COSA NOSTRA, si rileva in primo luogo che tale circostanza non spiegherebbe le reticenze del CANCEMI in altri casi, come ad esempio nel rendere ampia confessione per la strage di Capaci, quanto meno per la fase esecutiva del pedinamento. Ma inoltre questa giustificazione appare chiaramente smentita dal fatto che il collaborante, prima ancora di confessare la sua partecipazione alla strage per cui è processo, aveva già indicato delle circostanze che avrebbe dovuto tacere se questa fosse stata l'effettiva motivazione del suo riserbo. **Egli, infatti, già in relazione alla strage di Capaci aveva dichiarato di aver appreso da GANCI Raffaele, mentre si recava in auto con lui presso la villetta di Capaci, che il RIINA aveva incontrato "persone importanti" che egli comprese esse esterne a COSA NOSTRA, dal momento che in quell'organizzazione nessuno aveva un'importanza pari a quella del RIINA stesso, ritraendone così la convinzione che persone estranee fossero interessate alla strage. Non era, pertanto, la remora a parlare dei contatti di COSA NOSTRA con ambienti esterni che condizionava le dichiarazioni del CANCEMI, che appare invece unicamente interessato a ridimensionare il suo ruolo e preoccupato di coprire le altrui responsabilità solo nella misura**

in cui può altrimenti derivarne un aggravamento della sua posizione processuale.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che anche le dichiarazioni inizialmente rese dal CANCEMI in ordine ai fatti per cui è processo ed a quelli comunque ascrivibili alla medesima strategia stragista non hanno trovato nelle propalazioni dei successivi collaboranti delle smentite per eccesso ma semmai per difetto e se alcune sue chiamate in correità, come quelle nei confronti di SCIARRABBA Giusto e di SBEGLIA Salvatore per la strage di Capaci e di GALLIANO Antonino per la strage per cui è processo non hanno trovato riscontro, deve pur tuttavia evidenziarsi che non hanno neanche trovato sicura smentita. E, invece, a fronte di tali posizioni marginali, il nucleo centrale delle indicazioni originariamente fornite dal CANCEMI su questi episodi ha trovato significative ed inequivocabili conferme, salvo a riscontrarne semmai delle lacune, che però non inficiano la portata probatoria delle dichiarazioni rese. Ed anche laddove le indicazioni del CANCEMI sono state rese dopo quelle di altri collaboranti, esse hanno sempre avuto un'indiscutibile autonomia, poiché la diretta e profonda conoscenza dei fatti riferiti, derivantegli dalla sua accertata posizione di vertice nel sodalizio mafioso, gli ha consentito di riferire dettagli e prospettare motivazioni che non possono attribuirsi ad una supina adesione alle altrui dichiarazioni né tanto meno ad intenti calunniatori o a sentimenti di rivalsa nei confronti di alcuno.

Pertanto, una volta individuato il solo fattore inquinante della collaborazione del CANCEMI nella predetta volontà di esasperata autoprotezione e così spiegata l'indubbia progressione accusatoria delle sue dichiarazioni, ben possono le medesime essere utilizzate - secondo i criteri giurisprudenziali summenzionati - per la ricostruzione della fase deliberativa ed esecutiva della strage per cui è processo, salvo la necessità di adeguati riscontri individualizzanti.

Il più analitico esame che verrà effettuato delle medesime dichiarazioni nelle sedi specifiche evidenzia l'ulteriore persistenza di elementi di reticenza addebitabili al suo atteggiamento riduttivo ad oltranza delle proprie responsabilità, con le inevitabili conseguenze che ciò ha comportato indirettamente per l'accertamento delle responsabilità anche di altre persone coinvolte nella fase esecutiva della strage - e ciò ha refluenza sul trattamento sanzionatorio del CANCEMI - ma conferma l'attendibilità delle sue chiamate in correità nei confronti degli imputati per cui è processo".

(Sent. proc. n. 27/97 C.Assise Caltanissetta Sez. III, par. 1, cap. II, pag. 61 e segg.).

Quanto, poi, alla valutazione comparativa delle due versioni (di BRUSCA e di CANCEMI) e all'analisi critica delle dichiarazioni del CANCEMI sull'on. BERLUSCONI e DELL'UTRI, la motivazione della

sentenza, pur dando atto del cospicuo sostegno elettorale di Cosa Nostra al nuovo movimento –fatto di per sé equivoco ai fini che ne occupano, ma che potrebbe denotare soltanto l’interesse dell’organizzazione criminale ad una politica più garantista, non già l’esistenza di patti risalenti-, sottolinea che il CANCEMI non è stato in grado di chiarire quali fossero i motivi specifici per cui per gli odierni indagati avrebbero dato l’asserito contributo ideativo alle stragi del 1992. E, soprattutto, evidenzia che, prima della costituzione dell’associazione Forza Italia, in Cosa Nostra era stato caldeggiato il progetto di costituzione di un movimento indipendentista con caratterizzazione di leghismo meridionale, (progetto tradizionalmente accarezzato dalla mafia, in Sicilia, fin dagli anni 1945-47), poi abbandonato solo sul finire del 1993, inizi del 1994, il che mal si concilia con un impegno politico dei vertici della Fininvest, collocato peraltro alla fine del 1991, e aperto al collegamento con cosa Nostra sin da quella data. Donde, la coerenza ricostruttiva del tessuto probatorio globalmente evocato, che pone la seguente scansione cronologica: a) tra la fine del 1991 e il 1992, si collocano gli attentati mirati, prima ad ostacolare il corso del maxiprocesso (omicidio SCOPELLITI), poi a chiudere i conti con i politici non più in grado di mediare le istanze mafiose sui processi (omicidio LIMA); b) dopo le efferate stragi del 1992, cosa nostra cerca di attuare in concreto il piano volto a ritessere le relazioni politiche esterne puntando sul movimento indipendentista con caratterizzazione di leghismo e ciò fino al 1993, inizi del 1994, allorquando tale progetto viene definitivamente abbandonato; c) frattanto si innesta la vicenda del cd. “papello”; d) il movimento di Forza Italia entra in campo agli inizi del 1994, dopo che l’on. BERLUSCONI realizza l’inidoneità del Partito Popolare ad “arginare” l’avanzata comunista (dal suo punto di vista). Nessun elemento, né indiziario né deduttivo, connette questi singoli momenti al punto da sostenere che la Forza politica del 1994 fosse stata l’attuazione concreta di patti mafiosi stipulati fin dal 1991. Quanto, poi, ai contatti dell’on. DELL’UTRI con personaggi mafiosi nel messinese, in corrispondenza delle vicende estorsive della Standa e del Sigros, non risulta che

le Procure di Messina e di Catania abbiano mai ipotizzato di elevare imputazioni a carico dell'uno o dell'altro degli odierni indagati, peraltro sentiti come testimoni e persone offese in importanti processi penali a Catania, imputazioni in qualche modo ricollegabili al tema del concorso in strage, oggetto del presente procedimento.

La sentenza del proc. Via D'Amelio *Ter* analizza, infine, la dichiarazione *de relato* e generica, la cui fonte di conoscenza è attribuita a BIONDINO, di FERRANTE, secondo cui le stragi sarebbero state realizzate per effetto del coinvolgimento di un altro soggetto, la massoneria, per concludere come la genericità dell'indicazione non consenta alcuna proficua esplorazione investigativa, anche se quest'Ufficio ha esplorato, senza peraltro venire a capo di risultati consistenti, nell'ambito del proc. pen. 490/94/44, la pista dei rapporti fra CATTAFI, BATTAGLIA, RAMPULLA, SANTAPAOLA, cioè tra esponenti della destra eversiva, pezzi della massoneria deviata, soggetti dediti al traffico d'armi ed esponenti di spicco della criminalità organizzata.

"Dal tenore delle non sempre puntuali risposte fornite dal CANCEMI alle diverse sollecitazioni delle parti si evince dunque che egli ha sostanzialmente inteso rappresentare le seguenti circostanze: a) esisteva un collegamento tra la strategia stragista, comprese anche le stragi del 1993, e la finalità di ottenere un mutamento della legislazione e del complessivo atteggiamento di contrasto nei confronti del fenomeno mafioso che aveva caratterizzato il periodo in cui Giovanni FALCONE aveva ricoperto il noto incarico al Ministero della Giustizia; b) per mutare tale situazione sfavorevole ed in particolare per modificare la legislazione sui collaboratori di giustizia, ritenuti dal RIINA il più grave pericolo all'invulnerabilità di COSA NOSTRA, questi faceva affidamento sui rapporti con l'Onorevole BERLUSCONI e DELL'UTRI, rapporti che a partire dal 1990-91 egli volle gestire senza l'intermediazione di MANGANO Vittorio, "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova e stalliere presso la villa di Arcore di BERLUSCONI, avvalendosi per tali contatti del medico CINA' Gaetano; c) il RIINA e GANCI Raffaele gli avevano fatto comprendere in varie occasioni che la premura di compiere quelle stragi, ed in particolare la seconda, per la quale vi era stata un'accelerazione della fase esecutiva, nasceva da impegni presi dal RIINA con persone importanti, che il CANCEMI identificava senz'altro con i predetti BERLUSCONI e DELL'UTRI, dato che il RIINA li citava sempre come le persone che

anche in prospettiva futuro avrebbe rappresentato una garanzia per COSA NOSTRA.

Ponendo a raffronto le dichiarazioni del BRUSCA con quelle del CANCEMI appare evidente che vi è una convergenza sulla circostanza di cui al punto a), e cioè sulla finalizzazione della strategia stragista anche al mutamento di una situazione politico-istituzionale sfavorevole a COSA NOSTRA, mediante la creazione di nuovi referenti politici. Anche il BRUSCA ha poi indicato, ma solo in via ipotetica, il CINA', "uomo d'onore" della "famiglia" di San Lorenzo, quale intermediario tra COSA NOSTRA ed i referenti politici, ma ha dimostrato di ignorare l'identità di tali referenti. Deve anzi rilevarsi al riguardo che dal verbale delle dichiarazioni rese dal BRUSCA all'udienza del 2 luglio 1999 nel giudizio di appello del processo per la strage di Capaci, verbale acquisito ex art.238 c.p.p., risulta che il predetto collaboratore, sollecitato in merito, ha asserito di aver avuto conoscenza delle dichiarazioni rese in proposito dal CANCEMI nell'ambito del presente processo e di poter dire che a lui non constavano rapporti tra RIINA e BERLUSCONI nel periodo delle stragi, anche se MANGANO Vittorio, "uomo d'onore" di Porta Nuova, da lui interpellato dopo che vari giornali avevano dato ampio risalto a quella notizia, gli aveva confermato la sua amicizia con BERLUSCONI. Il BRUSCA ha anche asserito che tra la fine del 1993- inizi del 1994, avendo chiesto al BAGARELLA se fosse stata portata avanti la ricerca di canali politici avviata da suo cognato, e cioè il RIINA, egli aveva risposto di non avere alcun contatto, sicché il collaborante ed il BAGARELLA avevano poi incaricato il MANGANO di contattare BERLUSCONI quando questi aveva già assunto la carica di Presidente del Consiglio, chiedendogli di intervenire per modificare la legislazione sfavorevole a COSA NOSTRA, minacciando che in caso contrario sarebbero proseguiti gli attentati che avrebbero messo in crisi il turismo. Non si erano però ottenuti ancora risultati concreti e le loro speranze erano state vanificate sia dalla caduta di quel Governo sia dall'arresto del MANGANO.

Appare, quindi, da tali dichiarazioni che non solo il BRUSCA quanto meno ignorava le circostanze sub b) e c) riferite dal CANCEMI - cosa questa che sarebbe ben possibile in considerazione della particolare riservatezza che il RIINA era solito mantenere quando non vi erano ragioni specifiche per dare determinate notizie ai consociati, sicché il CANCEMI - superiore gerarchico del MANGANO poteva venire a conoscenza di fatti che invece esulavano, almeno sino all'arresto del RIINA, dalla competenza del BRUSCA - ma anche che diverso era il tipo di approccio che i due collaboranti hanno indicato essere stato tenuto da COSA NOSTRA nei confronti dei possibili referenti politici con riferimento alla strategia stragista. **Secondo il BRUSCA, infatti, nel corso del 1992 quella strategia sarebbe servita a COSA NOSTRA per mettere alle corde lo Stato ed indurre qualche esponente politico a farsi avanti per proporre una modifica delle misure adottate per contrastare il fenomeno mafioso in cambio del ristabilimento dell'ordine pubblico, secondo il CANCEMI, invece, quella strategia, o quanto meno gli**

attentati a FALCONE e BORSELLINO, sarebbero stati sollecitati a COSA NOSTRA da persone esterne alla stessa e nei confronti delle quali il RIINA avrebbe "assunto un impegno", in cambio della promessa di un mutamento della legislazione antimafia. E proprio in ciò consiste la maggiore diversità nelle dichiarazioni dei due collaboranti, piuttosto che nelle indicazioni dei referenti con cui COSA NOSTRA avrebbe condotto le trattative, indicazioni alle quali il BRUSCA perviene solo su basi deduttive ma che tuttavia allo stato degli atti del presente processo hanno un riscontro che manca, invece, a quelle del CANCEMI. Per quanto riguarda, infatti, queste ultime deve rilevarsi che nessun altro collaboratore di giustizia dei tanti escussi ha dichiarato che la strategia stragista sarebbe stata un'iniziativa ideata all'esterno di COSA NOSTRA che l'avrebbe, quindi, attuata su richiesta esterna, ad eccezione del FERRANTE, che però ha saputo solo fare un generico accenno al fatto che in occasione di un incontro con il RIINA, successivo alle stragi del 1992, quest'ultima aveva detto alla presenza sua, di BIONDINO e BIONDO Salvatore che *"che se era... se sarebbe stato soltanto per... per lui le stragi non... non si sarebbero fatte. E praticamente disse che... praticamente disse che, diciamo, a volere anche le stragi era stata pure la... la massoneria"*. Questa indicazione, che peraltro il FERRANTE non ha saputo fondare su elementi di maggiore concretezza, non può costituire però un riscontro alle indicazioni del CANCEMI, data anche la diversità dei soggetti che avrebbero avanzato tale richiesta a COSA NOSTRA.

Per quanto concerne, invece, gli altri collaboranti escussi, sia il BRUSCA che DI FILIPPO, SIINO, CANNELLA Tullio, AVOLA e MALVAGNA hanno parlato di un consistente sostegno di voti fornito da COSA NOSTRA al partito di FORZA ITALIA creato dall'Onorevole BERLUSCONI in occasione delle elezioni politiche del 1994, sostegno offerto nella prospettiva di ottenere consistenti modifiche anche legislative nel senso auspicato dall'organizzazione mafiosa, ma nessuno di loro ha fatto riferimento a contatti tra quell'organizzazione e BERLUSCONI già nel 1992 nell'ambito della ricerca di nuovi referenti politici e tanto meno, quindi, ha accennato ad una loro trattativa. Ed anzi le dichiarazioni rese dai predetti collaboratori e soprattutto da BRUSCA, SIINO e CANNELLA sono state assai puntuali nel far riferimento al tentativo di COSA NOSTRA nel corso del 1993 di promuovere la nascita in Sicilia di un movimento politico indipendentista, una sorta di Lega del Sud, che si affiancasse a quella del Nord nel richiedere la creazione di una federazione di Stati che sostituissero quello unitario. Solo sul finire del 1993 e gli inizi del 1994, invece, tale progetto sarebbe stato accantonato per sostenere la nuova formazione politica promossa da BERLUSCONI.

Deve ancora rilevarsi che il CANCEMI, nonostante le numerose domande in tal senso, non è stato in grado di indicare i motivi per cui BERLUSCONI e DELL'UTRI avrebbero dovuto volere da COSA NOSTRA le stragi del 1992, le cui vittime erano degli avversari storici di quest'ultima organizzazione.

Le risultanze processuali non consentono ulteriori considerazioni né maggiori certezze in ordine all'argomento in esame, la cui rilevanza nell'economia del presente giudizio non è, peraltro, ovviamente costituita dall'accertamento di responsabilità di persone estranee al processo e, quindi, nell'impossibilità di difendersi, bensì dall'esigenza di individuare nei limiti del possibile tutti i moventi della strage di via D'Amelio, anche quelli che eventualmente la mettevano in correlazione ad altri omicidi eccellenti, per comprendere la portata degli interessi coinvolti nel delitto ed i tempi della sua ideazione, poiché anche dalla risposta a tali interrogativi dipende l'accertamento della responsabilità degli odierni imputati, come meglio si vedrà in seguito. A tali fini può a questo punto sostenersi che risulta quanto meno provato che la morte di Paolo BORSELLINO non era stata voluta solo per finalità di vendetta e di cautela preventiva, bensì anche per esercitare - cumulando i suoi effetti con quelli degli altri delitti eccellenti - una forte pressione sulla compagine governativa che aveva attuato una linea politica di contrasto alla mafia più intensa che in passato ed indurre coloro che si fossero mostrati disponibili tra i possibili referenti a farsi avanti per trattare un mutamento di quella linea politica. In tal senso le dichiarazioni del BRUSCA hanno trovato conferma in quelle, comprensibilmente più generiche a causa della diversità dei ruoli, del PULVIRENTI e del MALVAGNA, di cui si è già detto, nonché in quelle dello AVOLA - che ha riferito di essere venuto a conoscenza nel corso del 1993 del fatto che le stragi di quell'anno come le precedenti miravano a destabilizzare lo Stato - e persino in alcune delle dichiarazioni del CANCEMI, laddove lo stesso ha dichiarato che nel corso della riunione del giugno 1992, di cui si parlerà successivamente, nonché di varie altre riunioni, il RIINA era solito ripetere che con quelle azioni criminose avrebbero messo in ginocchio lo Stato e mostrato la loro maggiore forza. E proprio per agevolare la creazione di nuovi contatti politici occorreva eliminare chi come BORSELLINO avrebbe scoraggiato qualsiasi tentativo di approccio con COSA NOSTRA e di arretramento nell'attività di contrasto alla mafia, levandosi a denunciare anche pubblicamente, dall'alto del suo prestigio professionale e della nobiltà del suo impegno civico, ogni cedimento dello Stato o di sue componenti politiche. E d'altronde proprio tale finalità di destabilizzazione fornisce una valida spiegazione del breve intervallo temporale, cinquantasei giorni, intercorso tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio. In quel periodo, dopo la prima prevedibile reazione all'eccidio in cui avevano perso la vita dei nobili servitori dello Stato, reazione che aveva portato all'emanazione l'8 giugno 1992 di un decreto legge contenente nuove misure antimafia - che introduceva tra l'altro maggiori possibilità di sottoporre a sequestro e confisca i beni dei mafiosi ed ampliava le ipotesi di fermo di polizia - l'approvazione in Parlamento di quel decreto stava incontrando seri ostacoli da parte di un folto schieramento trasversale a tutte le forze politiche, che ne criticava le conseguenze eccessivamente pregiudizievoli per i

diritti di difesa degli indagati per reati di mafia (tale decreto sarebbe stato approvato senza sostanziali modifiche solo l'8 agosto 1992, dopo l'ulteriore impressionante spargimento di sangue). La prudenza avrebbe dunque dovuto consigliare a COSA NOSTRA di non porre in essere altri delitti eclatanti in quel periodo per non peggiorare la situazione, ma l'evidenza dei fatti oggettivi conferma le dichiarazioni dei predetti collaboranti, secondo cui il sentimento prevalente in COSA NOSTRA era quello per cui anche la situazione preesistente alla strage di Capaci era inaccettabile per l'organizzazione, che quindi, non doveva limitarsi ad evitare ulteriori inasprimenti ma doveva spingere la sua offensiva sino alle estreme conseguenze, non fermandosi sino a quando non avesse raggiunto il suo scopo, la garanzia cioè che sarebbero state modificate tutte quelle norme che consentivano un più incisivo contrasto del fenomeno mafioso, anche se ciò avrebbe potuto comportare per un certo periodo "dei sacrifici".

Tale conclusione in ordine all'unicità del disegno strategico che accomuna la strage di via D'Amelio a quella di Capaci ed agli omicidi LIMA e SALVO costituisce, pertanto, un punto certo sul quale fondare le ulteriori ricerche in ordine ai tempi ed alle modalità di deliberazione della strage per cui è processo".

(Sent. proc. n. 27/97 C.Assise Caltanissetta Sez. III, par. 1, cap. II, pag. 232 e segg.).

Quanto alle indicazioni di Maurizio AVOLA, infine, va rilevato che la loro valenza probatoria viene enormemente affievolita in ragione del ritardo con il quale sono state rese, nonché dei suoi percorsi criminali e di collaborazione (gli fu revocata la protezione per aver commesso delle rapine durante il periodo in cui collaborava con la Giustizia), che non tranquillizzano per nulla. In ogni caso non si prestano ad un ipotetico riscontro delle dichiarazioni di CANCEMI, anche perché afferiscono a porzioni di condotta totalmente diverse tra di loro. Senza dire che due dichiarazioni *de relato* non possono mai costituire un indizio riscontrato. Sul punto è appena il caso di notare che se le dichiarazioni del coimputato riguardano il fatto altrui percepito indirettamente (*de auditu* o *de relato*), esse pur essendo una prova (lo si desume dal testo dell'art. 192 c.3 c.p.p. dove si parla di "altri elementi di prova") abbisognano di un riscontro integrativo più rigoroso (come afferma pacificamente la giurisprudenza e v. in proposito Cass., 14.11.1992, Madonia, in Cass. pen. 1994, 1186) dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore

immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa. E ciò indipendentemente dal fatto che la fonte originaria sia estranea o intranea alla criminalità organizzata. Anche se -si badi, talvolta opportunamente- la giurisprudenza (Cass. 10.5.1993, Algranati, in Cass. pen. 1995, 1587) ha precisato che non sono qualificabili come dichiarazioni *de relato* quelle con le quali ci si riferisca a fatti o circostanze attinenti alla vita e all'attività delle organizzazioni criminali, quando il dichiarante ne sia venuto a conoscenza in qualità di esponente di vertice perché esse costituiscono un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni. Tuttavia AVOLA non è esponente di vertice dell'organizzazione. Venendo all'esame critico del merito delle sue dichiarazioni, va osservato che AVOLA (*udienza del 9.4.99 proc. Agate ed altri*) ha dichiarato che nella riunione a Catania, nella zona di Zia Lisa, in cui Eugenio GALEA, di ritorno da una riunione con Riina, disse che stava nascendo un partito nuovo, risale al settembre del 1992, dopo le stragi. AVOLA attesta che dentro cosa nostra dovevano cercare persone nuove. A tutto concedere, tali dichiarazioni dimostrano, soltanto, che cosa nostra avrebbe guardato con interesse alla nascita della nuova formazione, non già che erano stati stipulati patti con tale formazione.

CANCEMI, d'altra parte, ha dichiarato ancora che RIINA gli disse che la Fininvest era interessata all'acquisto della zona vecchia di Palermo (centro storico) anche se poi aggiunge di non sapere se quella zona fosse stata acquistata o no (*pag. 174 della trascrizione dell'udienza del 23.6.99 stesso dibattimento*), il che è davvero poco per collocare all'epoca antecedente alle stragi l'instaurazione di patti tra cosa nostra e gli odierni indagati, patti peraltro che dovrebbero avere la valenza di una sorta di benessere sulle stragi. Anche perché nulla è dato sapere sull'assetto urbanistico del centro storico di Palermo, di una città amministrata continuativamente da anni da una Giunta di Centro-sinistra.

Di fronte ad un quadro così frastagliato e complesso, e tenendo presente che le altre risultanze di indagine appaiono generiche, non oggettive e non sufficientemente individualizzanti, e quindi di valenza probatoria pressoché nulla rispetto ai temi di indagine, non può concludersi con la trasmigrazione del procedimento in ambito dibattimentale, che costituirebbe una forzatura arbitraria, avuto anche riguardo alla gravità dell'ipotesi accusatoria, alla durata delle indagini preliminari, alla qualità delle persone indagate, al collegamento di indagini instaurato fra Palermo, Caltanissetta, Firenze e al coordinamento della D.N.A., all'esito dell'analogo procedimento instaurato a Firenze per le stragi del 1993. Da ultimo, va osservato come la successione cronologica dei fatti successivi alle stragi è lungi dal coonestare la suggestiva tesi accusatoria. Basti notare che, dopo avere aderito al programma stragista, e vinto le elezioni del 1994, la Forza politica degli odierni indagati sarebbe stata costretta a separarsi dalla coalizione con la Lega Nord, da quel movimento, cioè, il cui collante –stando alle emergenze sulle leghe meridionali- avrebbe dovuto essere proprio il collegamento con cosa nostra, e il Governo presieduto dall'on. BERLUSCONI deve dimettersi dopo pochi mesi. Le clausole del famoso “papello” (abolizione dell'ergastolo, del 41 bis e della legge sui pentiti) coincidono in parte con alcune importanti leggi, che però sono state varate non da Forza Italia ma attraverso un ampio consenso politico (la legge sui pentiti è stata approvata pressoché all'unanimità ai primi di Febbraio 2001; la regola secondo cui il rito abbreviato è ammesso anche per i reati puniti con l'ergastolo, è stata inserita nel d.l. 7.4.2000, n. 82, che reca la firma di un ministro della Sinistra democratica). L'art. 41 bis non è stato minimamente sfiorato in sede legislativa ed anzi il suo regime è stato prorogato. Soltanto attraverso alcune sentenze della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, il regime penitenziario speciale è stato oggetto di qualche ritocco, in punto alle prescrizioni specifiche. Il programma stragista, invero, è stato un disastro di proporzioni gigantesche per cosa nostra. Quasi tutti gli esponenti di vertice sono stati arrestati, la struttura

militare è stata grandemente scompagnata, è iniziato il processo di erosione dei patrimoni illeciti. Cosa nostra, ancorché sia tuttora pericolosa, non ha recuperato certamente la forza di cui disponeva alla fine del 1991. Quindi anche per questa via, l'ipotesi oggetto del presente procedimento appare sfornita di aderenza alla successiva realtà. D'altronde, gli odierni indagati hanno contestato decisamente qualsivoglia rapporto con frange della criminalità organizzata, presentando al riguardo circostanziate denunce contro Filippo Alberto RAPISARDA, che nell'ambito del procedimento contro DELL'UTRI a Palermo aveva reso dichiarazioni in quel senso. Donde, la non necessità di procedere ad interrogatori degli indagati nel presente procedimento.

Solo incidentalmente, va rilevato, da ultimo, che il presente procedimento non esaurisce gli sforzi investigativi che quest'Ufficio ha espletato e sta ponendo in essere per individuare in altri settori, segnatamente in quello dell'inquietante intreccio mafia-appalti, i mandanti esterni delle stragi del 1992. Da ultimo, va osservato che l'importante informativa in atti della DIA, II Reparto, del 30.7.1999, che riferisce sull'esistenza di elementi di correlazione fra le imprese societarie indicate nell'elenco predisposto dal ROS dei Carabinieri e le società (in numero di 401) del Gruppo Fininvest, conclude affisando lo sguardo alla Tecnofin Group s.p.a. (riconducibile a Salamone- Micciché), alla CO.GE. s.p.a. (riconducibile a Paolo Berlusconi), alla Tunnedil s.p.a., alla Cipedil s.p.a. (Rappa di Borgetto), alla R.T.I. S.p.a.

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89.

P.T.M.

Chiede che il Giudice per le Indagini Preliminari voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Caltanissetta, 19 Febbraio 2001.

IL PUBBLICO MINISTERO

Giovanni TINEBRA Procuratore della Repubblica

IL PUBBLICO MINISTERO

Francesco Paolo GIORDANO Procuratore della Repubblica Aggiunto

IL PUBBLICO MINISTERO

Salvatore LEOPARDI – Sostituto Procuratore della Repubblica